

Codice A1610B

D.D. 12 aprile 2021, n. 211

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. RONSECCO (VC) - Intervento: Realizzazione di n. 3 collettori per allacciamento scarichi esistenti, impianto di sollevamento/scolmatura, nuovo impianto di depurazione e collettore di scarico nella Roggia Gardina. Autorizzazione paesaggistica



ATTO DD 211/A1610B/2021

DEL 12/04/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1610B - Territorio e paesaggio**

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. RONSECCO (VC) – Intervento: Realizzazione di n. 3 collettori per allacciamento scarichi esistenti, impianto di sollevamento/scolmatura, nuovo impianto di depurazione e collettore di scarico nella Roggia Gardina. Autorizzazione paesaggistica

Vista l'istanza della Ditta S.I.I. Spa pervenuta dal Comune di Ronsecco (VC) volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti e visto in particolare il comma 9 del suddetto articolo, che rinvia a uno specifico regolamento il procedimento semplificato per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 ("Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata");

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il

paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008, non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con motivata proposta di accoglimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 11 del D.P.R. 31/2017, per l'acquisizione del parere vincolante;

verificato che, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D.P.R. n. 31/2017, il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- il decreto del Presidente della Repubblica 31/2017;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R. 31/2017, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente relativamente agli aspetti paesaggistici (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato



Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

Classif. 11.100/GESP/198/2021A/A1600A

Rif. n. 24781/A1610B del 03/03/2021

Rif. n. 26868/A1610B del 08/03/2021

Rif. n. 29937/A1610B del 15/03/2021

Rif. n. 29938/A1610B del 15/03/2021

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31
Comune: RONSECCO (VC)
Intervento: Realizzazione di n. 3 collettori per allacciamento scarichi esistenti,
impianto di sollevamento/scolmatura, nuovo impianto di depurazione e
collettore di scarico nella Roggia Gardina
Istanza: S.I.I. SpA - Servizio Idrico Integrato del Biellese e del Vercellese

Esaminata l'istanza, qui pervenuta dal Comune di Ronsecco (VC) in data 03/03/2021, con nota prot. 483 del 11/02/2021 (in forma cartacea), per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la nota integrativa pervenuta via PEC dal S.I.I. in data 08/03/2021 con nota prot. n. 2114 del 08/03/2021 con allegato link per scaricare la documentazione progettuale in formato digitale, e la successive nota pervenute via PEC in data 15/03/2021 con nota n. 2692 del 12/03/2021 con in allegato i medesimi file firmati digitalmente,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica semplificata allegata all'istanza,

considerato che gli interventi previsti consistono nell'eliminazione dello sversamento diretto di tre scarichi della fognatura mista nella Roggia Gardina, con collettamento ad

un nuovo impianto di depurazione dimensionato per 600 abitanti, nel territorio comunale di Ronsecco (VC), comune della pianura risicola vercellese,

preso atto che i tre scarichi esistenti sono attualmente collocati rispettivamente in corrispondenza del ponte sulla Roggia Gardina, di un canale che si immette nella Roggia e di un fosso secondario,

verificato che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto **non è** ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata",

verificato che il Comune di Ronsecco (VC) non risulta idoneo all'esercizio della delega, e pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 32/2008, agisce in via sostitutiva la Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

preso atto che gli interventi sono localizzati a nord-est dell'abitato, lungo un tratto della Roggia Gardina, confinante con orti e aree residenziali e scarsa presenza di vegetazione,

preso atto che il nuovo depuratore si andrà a localizzare in aree esterne agli ambiti soggetti a tutela paesaggistica,

tenuto conto che il tracciato della condotta nei tratti interrati in previsione non comporterà modifiche permanenti della morfologia dei luoghi né inciderà sull'assetto vegetazionale,

tenuto conto che le uniche opere che comportano una modifica dei luoghi riguarderanno:

- la posa del tratto di tubazione in acciaio autoportante che verrà collocato alla stessa altezza del tramezzo del ponte sulla Roggia Gardina, al fine del collegamento con la

tubazione principale sulla strada che affianca la roggia stessa (in posizione non visibile dalla viabilità);

- il ritombamento con misto stabilizzato del canale scoperto fino alla Roggia Gardina, in corrispondenza del tratto denominato S2, in posizione non accessibile e non visibile dalla viabilità pubblica,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. c) del D.Lgs 42/2004 (fascia di tutela spondale dei 150 m della Roggia Gardina),

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nome file
1	<i>Istanza</i>	RONSECCO.pdf
2	<i>Relazione paesaggistica</i>	3533-01-00500_1.5_RELAZIONE PAESAGGISTICA.pdf.p7m
3	<i>Relazione descrittiva</i>	33533-01-00100_1.1_RELAZIONE GENERALE.pdf.p7m
4	<i>Modello Relazione paesaggistica</i>	relazione paesaggistica ronsecco.pdf.p7m
5	<i>Planimetria generale</i>	3533-01-02000_8.1_PLANIMETRIA GENERALE.pdf.p7m
6	<i>Profili</i>	3533-01-02100_9_PROFILI.pdf.p7m
7	<i>Sfioratori</i>	3533-01-02200_10_SFIORATORI.pdf.p7m
8	<i>Intervento tratto S2</i>	3533-01-03100_12.2_INTERVENTO S2.pdf.p7m

Il Funzionario Istruttore
Arch. Elisa Olivero

Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

Novara, <data del protocollo>

A Regione Piemonte
Settore Territorio e Paesaggio

e p.c. Comune di Ronsecco (VC)

Risp. al prot. n. 3124 del 18/03/2021

Class. 34.43.04/686.2

All.1: parere ns prot. n. 2159 del 26.02.2021

Oggetto: RONSECCO (VC) - Roggia Gardina – C.T. Foglio 22 mapp. 72; foglio 23 mapp. 173

Intervento: Realizzazione di n. 3 collettori per allacciamento scarichi esistenti, impianto di sollevamento/scolmatura, nuovo impianto di depurazione e collettore di scarico nella Roggia Gardina

Richiedente: Servizio Idrico Integrato del Biellese e Verellese SpA

Autorizzazione paesaggistica semplificata (Art. 146 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; D.P.R.31/2017)

Premesso che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi della Parte III del D.lgs. 42 del 22.01.2004 s.m.i.;

TUTELA PAESAGGISTICA:

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Esaminata e attentamente considerata la relazione trasmessa dalla Regione Piemonte in adempimento all'art.146 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., condividendone quanto espresso in relazione alla materia strettamente paesaggistica,

Valutato che l'intervento così come proposto non appare tale da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti, **esprime parere favorevole** alle opere proposte a condizione che:

- la tubazione realizzata presso il ponte di attraversamento della Roggia Gardina sia autoportante e non venga staffata al citato manufatto, sottoposto a tutela per gli effetti del combinato artt. 10-12 del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 e s.m.i. come indicato nella nota prot. n. 706 del 20/01/2021;
- siano utilizzate finiture opache e cromie adatte a mimetizzare per quanto possibile la tubazione in stretta adiacenza con il ponte.

TUTELA ARCHEOLOGICA:

Esaminata la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza, questa Soprintendenza, per quanto di competenza sotto il profilo archeologico, richiama quanto già espresso con ns. prot. n. 2159 del 26.02.2021 (v. allegato) nell'ambito della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 e ss. L. 241/1990 m.i., per rilascio dell'Autorizzazione Unica art. 12 D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., e della procedura di Verifica Preventiva Dell'interesse Archeologico (art. 25 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.), confermando il parere favorevole all'avvio dei lavori a condizione che le escavazioni localizzate nei tratti valutati a rischio archeologico medio (tratto 1: tra il nodo 12 e l'impianto di depurazione; impianto di depurazione ove sarà realizzata la vasca di sollevamento e la griglia, così come individuati nella tavola allegata alla Relazione di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico) siano svolte con assistenza archeologica continuativa limitata da parte di operatori archeologi in possesso dei requisiti di legge (art. 9bis, D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; D.M. 244 del 20.05.2019), senza onere alcuno per questo Ufficio e sotto la direzione scientifica dello stesso.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa del provvedimento autorizzativo.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

arch. B. Cerrocchi / dott. Nadia Botalla Buscaglia

P. IL SOPRINTENDENTE ad interim

Arch. Antonella Ranaldi

Dott. Lucia I. Mordegli

Documento firmato digitalmente

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.

e norme collegate

